In nome del popolo italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N.215/2026

sul ricorso in materia pensionistica iscritto al n. **24021** del registro di Segreteria, proposto da:

- **C. E.**, nata a *omissis* (*omissis*), il *omissis* e residente in *omissis*, alla Via *omissis*., C.F. *omissis*, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Sergio Lucisano del Foro di Catanzaro e dall'Avv. Ester Altomare del Foro di Cosenza ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei professionisti, sito in Cosenza, alla P.zza Europa, n. 14, giusta mandato in calce al ricorso introduttivo

Contro

l'INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (C.F. 80078750587), con sede in Roma alla via Ciro il Grande n.21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, nel presente giudizio dall'Avv. Caterina Battaglia e dall'Avv. Silvia Parisi, giusta procura generale ad lites rilasciata dal Presidente/Legale rappresentante dell'Ente, ad atto Notaio Dott. Roberto Fantini, in Roma, Rep. n.37875 del 22.3.2024,

elettivamente domiciliati in Catanzaro, Via Tommaso Campanella, 11 presso la sede Avvocatura INPS;

Visto l'atto introduttivo del giudizio;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

Trattato nella udienza pubblica del 25 giugno 2026;

FATTO

1. Con ricorso del 07.08.2024 ritualmente notificato, la ricorrente C. E. ha convenuto innanzi all'intestata Sezione giurisdizionale della Corte dei conti l'INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, rassegnando le seguenti conclusioni: "*accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere riconosciuto invalido, con riduzione permanente della capacità lavorativa, in misura pari o superiore al 75%, fin dalla data della visita di revisione e, per l'effetto, - riconoscere il conseguente diritto, in favore del ricorrente, della contribuzione figurativa utile ai fini della pensione e dell'anzianità contributiva, ai sensi dell'art 80, co. 3, L. 23 dicembre 2000, n. 388. Con vittoria di spese e competenze di giudizio con distrazione*".

A sostegno della domanda la ricorrente ha rappresentato quanto segue:

- Riconosciuta già quale invalido civile nella misura del 76%, veniva sottoposta a visita di revisione dalla Commissione Medica per l'accertamento dell'invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità, operante presso il C.M.L. I.N.P.S. di Cosenza;

- in data 18/06/2024, la precitata Commissione Medica poneva, riconoscendola invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73% (art. 2 e 13 L. 118/71 e art. 9 D.L. 509/88), la percentuale del 55%, così come da verbale in atti.

Ritenuto ingiusto ed illegittimo l'accertamento sanitario contenuto nel verbale de quo, lo ha impugnato al fine di vedersi riconosciuto, in sede giudiziaria, il proprio diritto a beneficiare della contribuzione figurativa ex art. 80 Legge 388 del 2000;

Assume inoltre che i medici della competente commissione di invalidità civile non hanno correttamente valutato le reali condizioni psicofisiche della deducente e che, in particolare, la sig.ra C. E. è affetta da una serie di patologie, come da certificazione sanitaria in atti.

- L'INPS si è costituito in data 24.12.2024 eccependo in via preliminare, l'inammissibilità e/o improcedibilità per mancanza della domanda amministrativa ex art. 153, comma 1 lett. b); l'inammissibilità per carenza di interesse ad agire, in quanto la separazione netta che la legge prefigura tra il possesso preventivo della condizione di invalidità civile, nella percentuale oltre la soglia del 74%, e l'accesso al beneficio previdenziale, di cui alla legge 388/2000, non consente di formare una domanda processuale unica quale quella proposta dall'odierna ricorrente, tesa ad unificare dinanzi ad un singolo Giudice, ordinario o contabile che sia, la relativa giurisdizione, poiché non

unificabile è il *petitum* sostanziale. Nel merito, il rigetto per mancanza di prova: ad avviso dell'ente previdenziale, manca, nel caso di specie, la prova che la ricorrente presti la propria attività lavorativa in condizioni di maggior usura a cagione di patologie invalidanti, per come richiesto dalla Suprema Corte (Cass. civ., Sez. lavoro, 12/05/2005, n° 9960) e per come avrebbe dovuto accertare il datore di lavoro. Indi ha rassegnato le seguenti conclusioni: "in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità del ricorso per le ragioni addotte; in via gradata, nel merito, respingere la domanda perché infondata in fatto ed in diritto, con condanna al pagamento delle spese di giudizio".

2. In esito alla prima udienza del 20 gennaio 2025, con ordinanza n. 10/25 di pari data, era richiesto opportuno parere al Collegio medico legale presso la Corte dei conti sul seguente capitolo: <<*Accertare se il ricorrente è invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura pari o superiore al 75%, fin dalla data della visita di revisione*>>, con fissazione della nuova udienza per il 10 luglio 2025, poi spostata al 16 ottobre 2025, poi nuovamente al 26 febbraio 2026 e da ultimo al 25 giugno 2026 per tardività nel deposito del parere richiesto.

3. In data 20 marzo 2026, il Collegio medico legale presso la Corte dei conti ha depositato il parere richiesto.

4. Con note difensive del 16 giugno 2026, la difesa della ricorrente, alla luce del parere reso, ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

5. All'udienza del 25 giugno 2026, l'avv. Giuseppe Antonio Saladino in sostituzione dell'avv. Lucisano e l'avv. Battaglia hanno discusso la causa, che all'esito è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Preliminarmente deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità per mancanza della domanda amministrativa sollevata dall'INPS.

A parere di questo giudice deve essere valorizzato l'inciso motivazionale contenuto nella sentenza della Corte di cassazione, Sezioni Unite Civili, del 13 maggio 2021 n. 12903 che, ha dichiarato la giurisdizione della Corte dei conti in punto di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 c.p.c. finalizzato al riconoscimento del diritto a pensione e dell'anzianità contributiva ex art. 80, comma 3 della legge n. 388/2000 ("22. *Certo è che, trattandosi di accertamento tecnico della sussistenza di un requisito sanitario in riferimento ad un trattamento pensionistico spettante a un dipendente pubblico, la relativa domanda è devoluta alla giurisdizione della Corte dei conti. 23. Del resto, come è stato più volte precisato da queste Sezioni Unite, la giurisdizione della Corte dei conti sulle pensioni è giurisdizione di merito, e per l'accertamento e la valutazione dei fatti essa dispone degli stessi poteri, anche istruttori, del giudice ordinario…e di conseguenza può accertare il grado di invalidità dell'interessato con la medesima pienezza del giudice ordinario*");

Merita d'essere precisato che la Corte di cassazione, con la pronuncia testé richiamata, aveva pronunziato sulla *quaestio jurisdictionis* sollevata dall'INPS nel corso del processo.

Non vi sono dubbi infatti che, trattandosi di provvidenza pubblica, la giurisdizione appartenga alla Corte dei conti e che però il rito innanzi al giudice contabile non contempli l'istituto dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 445 cpc che, previsto nel rito innanzi al giudice ordinario, <<costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al comma 1> (così, il comma 2 dell'art. 445 cpc).

Orbene, nel giudizio su cui è intervenuto il giudice regolatore della giurisdizione con la decisione n. 12903 del 2021 si era in presenza di un giudizio di riassunzione incardinato innanzi al giudice ordinario ai sensi dell'art. 445 cpc, sicché la richiesta di accertamento tecnico preventivo era di per sé condizione di procedibilità della domanda ai sensi del secondo comma dell'art. 445 c.p.c.

Nel giudizio odierno il ricorrente non ha richiesto un accertamento tecnico preventivo, in quanto la domanda svolta non è di mero accertamento, ma in funzione del <<*conseguente diritto, in favore del ricorrente, della contribuzione figurativa utile ai fini della pensione e dell'anzianità contributiva, ai sensi dell'art 80, co. 3, L. 23 dicembre 2000, n. 388*>>.

Tuttavia, a parere di questo Giudice occorre dare autentica continuità al *decisum* delle Sezioni unite della suprema Corte n.

12903/2021, ossia deve essere valorizzato il fatto che il principio della «medesima pienezza dei poteri del giudice ordinario» - per essere <effettivo> - implica che il giudice delle pensioni pubbliche possa, ai fini dell'accertamento tecnico preventivo strumentale al merito della questione sottoposta al suo esame, prescindere dalla presentazione della previa domanda amministrativa ai sensi dell'art. 153, comma 1 lett. b) c.g.c.

Argomentando diversamente, la tutela richiesta sarebbe depurata di effettività in pregiudizio del ricorrente.

Del resto, una volta riconosciuta la giurisdizione contabile in un giudizio incardinato presso il giudice ordinario ex art. 445-bis c.p.c. e poi riassunto innanzi al giudice delle pensioni pubbliche, non può essere che lo stesso *petitum* sostanziale fatto valere *ab initio* innanzi al giudice contabile non goda delle stesse prerogative processuali che avrebbe innanzi al giudice ordinario, pena una disparità di trattamento irragionevole e solo *in nuce* costituzionalmente rilevante, dal momento che *in actu* innanzi al giudice contabile vi sarebbe un difetto di rilevanza, dal momento che l'istituto dell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio non è previsto nel codice di giustizia contabile.

Una volta riconosciuta la giurisdizione contabile in un giudizio ex art. 445 bis c.p.c. incardinato innanzi al giudice ordinario e poi riassunto innanzi al giudice delle pensioni pubbliche, deve valere innanzi a tale giudice il principio di effettività della tutela

giurisdizionale, secondo cui <<*la giurisdizione della Corte dei conti sulle pensioni è giurisdizione di merito, e per l'accertamento e la valutazione dei fatti essa dispone degli stessi poteri, anche istruttori, del giudice ordinario…*>>.

Pertanto, ritiene questo Giudice che l'espletamento dell'accertamento tecnico richiesto dalla ricorrente in funzione del beneficio pensionistico ex dell'art 80, co. 3, L. 23 dicembre 2000, n. 388 costituisce condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'art. 153, comma 1 lett. b) del c.g.c.

2. Quanto alla carenza di interesse per essere il ricorrente ancora in servizio, anche tale eccezione va disattesa, essendo evidente che l'accertamento richiesto non è di mero fatto ma in funzione di un'aspettativa di diritto azionabile incidente sul trattamento pensionistico (in senso conforme, Corte dei conti, Sez. Riunite n. 12/23 - «è ammissibile, ai sensi dell'art. 153 c. 1 lett. b) c.g.c., un ricorso in materia pensionistica con cui l'interessato, a fronte del diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della infermità da cui è affetto, oppostogli in sede amministrativa, domandi, in sede giudiziale, il positivo accertamento di tale dipendenza in funzione del futuro trattamento pensionistico di privilegio – ritualmente prospettato nel mezzo introduttivo quale bene della vita ambito – e non abbia, tuttavia, presentato domanda amministrativa di pensione privilegiata»).

3. Nel merito, il ricorso va accolto alla luce delle risultanze

del parere medico richiesto, secondo cui "*il ricorrente è invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura superiore al 75%, nello specifico 76%, fin dalla data della visita di revisione*" e da cui questo Giudice non ha motivo di discostarsi, atteso che – come riportato nel parere reso, l'invalidità totale nella percentuale data del 76% è <<equivalente alla percentuale già attribuita alla ricorrente in epoca antecedente alla revisione del giugno 2024, quindi utile ad accedere al beneficio sperato della contribuzione figurativa ex art. 80, comma 3, della L. 388/2000>.

4. Deve perciò essere dichiarato il diritto C. E. ad essere riconosciuta invalida, con riduzione permanente della capacità lavorativa, in misura pari al 76%, fin dalla data della visita di revisione e, per l'effetto, - deve essere riconosciuto dall'INPS il conseguente diritto, in favore della stessa ricorrente, della contribuzione figurativa utile ai fini della pensione e dell'anzianità contributiva, ai sensi dell'art 80, co. 3, L. 23 dicembre 2000, n. 388.

5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in favore dell'avv. Ester Altomare e dell'avv. Sergio Lucisano, antistatari, come da dispositivo.

Da ultimo, si ritiene che, ai sensi del comma 11 dell'art. 22 del D. Lgs. n. 101/2018, applicabile a far data dal 19.9.2018, i dati relativi allo stato di salute del ricorrente non possano essere pubblicati, anche in caso di inserimento della presente sentenza

nella banca dati della Corte dei conti, o comunque di diffusione via *web*.

Infatti, la norma prevede che le disposizioni del D. Lgs. n. 196/2003, aventi ad oggetto il trattamento dei dati genetici, biometrici o relativi alla salute, continuino a trovare applicazione, in quanto compatibili con il Regolamento UE 216/79, sino all'introduzione delle corrispondenti misure di garanzia di cui all'art. 2 *septies* del codice in materia di protezione dei dati personali, come introdotto dall'art. 2, comma 1 lett. e), del D. Lgs. n. 101/2018.

Ne consegue che, in virtù del rinvio operato dal comma 11 dell'art. 22 del D. Lgs. n. 101/2018, i dati relativi allo stato di salute non possano mai essere diffusi, come già previsto dal comma 8 dell'art. 22 del D. Lgs. n. 196/2003, indipendentemente dall'apposita istanza dell'interessato (Cass., sent. n. 10510/2016 del 20.5.2016). Pertanto, le generalità del ricorrente dovranno essere oscurate e non potranno essere rese pubbliche nelle banche dati o in caso di diffusione anche via *web*, con qualsivoglia altra modalità, della presente sentenza.

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Calabria, definitivamente pronunciando in ordine alla controversia promossa da C. E. contro l'INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, così provvede:

- il diritto C. E. ad essere riconosciuta invalida, con riduzione

permanente della capacità lavorativa, in misura pari al 76%, fin dalla data della visita di revisione, e per l'effetto

- condanna l'INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, al riconoscimento del conseguente diritto, in favore della stessa ricorrente, della contribuzione figurativa utile ai fini della pensione e dell'anzianità contributiva, ai sensi dell'art 80, co. 3, L. 23 dicembre 2000, n. 388 fin dalla data della visita di revisione.

Condanna l'INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore alla refusione delle spese di lite che si liquidano in € 700,00 oltre accessori se dovuti in favore dell'avv. Ester Altomare e dell'avv. Sergio Lucisano, creditori in solido e antistatari.

Dispone che le generalità del ricorrente siano oscurate e non siano rese pubbliche nelle banche dati, o in caso di diffusione anche via *web,* con qualsivoglia altra modalità, della presente sentenza.

IL GIUDICE

F.TO DIGITALMENTE CARLO EFISIO MARRÈ BRUNENGHI

Depositata oggi in Segreteria nei modi di legge

Catanzaro 25.06.2026

Il Funzionario responsabile

f.to digitalmente Dott.ssa Francesca Deni

In esecuzione del sopra riportato provvedimento, ai sensi

dell'art.52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione: omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Catanzaro, 25/06/2026

Il responsabile della Segreteria pensioni

f.to digitalmente Dott.ssa Francesca Deni